

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1713**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri**

(BERLUSCONI)

**e dal Ministro della giustizia**

(CASTELLI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(TREMONTI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2002**

---

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201,  
recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della  
giustizia

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa e analisi di impatto della regolamentazione .....	»	14
Relazione tecnica .....	»	33
Allegato .....	»	38
Disegno di legge .....	»	45
Decreto-legge .....	»	46

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente decreto-legge raccoglie i più urgenti ed indifferibili interventi normativi che appare opportuno adottare nell'ambito di materie di competenza del Ministero della giustizia, sia con riferimento all'amministrazione della giustizia, anche in fase di esecuzione della pena, sia con riguardo ai servizi di protezione delle persone ritenute a rischio.

In considerazione del rilevante numero di ricorsi presentati alle corti di appello per ottenere l'equa riparazione nelle ipotesi di presunta violazione del termine del ragionevole processo, delle disfunzioni registrate nell'ambito dei procedimenti di nomina dei giudici di pace, del sovraffollamento e della vetustà degli istituti penitenziari esistenti, del notevole carico di lavoro che grava sulla Corte di Cassazione e, infine, dell'attuale preoccupante riemergere di gravi ed efferati atti di terrorismo interno, sussistono ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, rispettivamente, di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle corti di appello in modo da evitare condanne in sede europea, di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, di potenziare le strutture dell'Amministrazione penitenziaria, di razionalizzare i criteri di gestione del carico di lavoro della Suprema Corte e di rafforzare il sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio.

Si dà conto, di seguito, dei principi ispiratori, delle scelte normative adottate e delle esigenze che esse tendono a soddisfare, con riguardo ai singoli interventi di riforma.

CAPO I - (*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile*)

Il capo I del decreto-legge è dedicato alla materia dell'*equa riparazione* ed è finalizzato a recepire, per quanto possibile, le numerose e preoccupate osservazioni formulate dagli uffici giudiziari e dall'Avvocatura in merito al primo periodo di operatività del «rimedio interno» introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile».

Le ragioni pressanti ed eccezionali che impongono di intervenire nuovamente sulla materia vanno individuate nella presentazione di un numero rilevante di ricorsi presso le corti di appello che solo per l'anno 2001 sono pari a 1622 e che, allo stato, nei primi cinque mesi dell'anno 2002 sono pari a 2629; il costante e prevedibile aumento dei detti ricorsi determinerà nel prossimo futuro (si pensi ai 12.000 ricorsi pendenti dichiarati irricevibili da Strasburgo che, entro il 18 aprile 2002, dovevano essere ripresentati dinanzi alle corti di appello italiane) in capo agli organi di giustizia interni gravi problemi organizzativi e di funzionamento nonché serie preoccupazioni sul possibile impatto di tale contenzioso sugli organi sovranazionali di protezione dei diritti umani e cioè la Corte euro-

pea dei diritti dell'uomo ed il Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa.

L'intervento normativo si prefigge l'obiettivo di deflazionare il sovraccarico di lavoro in cui versano le corti di appello attraverso alcune modifiche normative alla cosiddetta «legge Pinto».

L'articolo 1 reca l'enucleazione di uno strumento di definizione amichevole delle controversie sul modello di quanto previsto dall'articolo 38, lettera *b*), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848; difatti, secondo il richiamato articolo, la Corte di Strasburgo «si mette a disposizione degli interessati per pervenire ad una regolamentazione amichevole della controversia sulla base del rispetto dei diritti dell'uomo come riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi protocolli». Al riguardo, degna di menzione è la formula usata per l'accordo amichevole dinanzi la Corte di Strasburgo: «Questa dichiarazione non implica alcun riconoscimento da parte del Governo dell'esistenza di una violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel presente caso».

L'esigenza di introdurre nel rimedio interno uno strumento di accordo transattivo discende da una serie di preoccupazioni manifestate dalla dottrina e dagli stessi operatori del diritto che, a pochi mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, possono così – efficacemente – sintetizzarsi: «se il nuovo processo di riparazione non sarà oltre che celere, equo e giusto, ebbene allora prenderà corpo e strada la più controproducente e nociva delle possibilità: quella che talun pessimista aveva profilato come rischio per eccellenza di questo tipo di soluzioni spagnolesche. Ovvero lo sciupio di energie dei nostri organi (corti territoriali, cancellerie per spedire su e giù i fascicoli, Corte dei conti e così via), la ginnastica para-giudiziaria e tutto il resto, per poi vedere tutti coloro

che si sentissero a tal punto beffati – da un eventuale processo ingiusto al quadrato – avviarsi per la solita vecchia strasse verso Strassburg, cui si sarebbe con tutto ciò cercato un po' goffamente di chiudere il passo, finendo con il dare tanto maggior risalto alle inadempienze del mondo giudiziario» (confronta Consolo, *Disciplina municipale della violazione del termine di ragionevole durata del processo: strategie e profili critici*. Il Corriere giuridico, 5, 2001; da ultimo, Didone, *Equa riparazione e ragionevole durata del giusto processo*, Milano, 2002).

Da ultimo, un utile spunto di riflessione ha offerto la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite Penali del 14 giugno 2001, n. 24287 in tema di riparazione per ingiusta detenzione. Difatti, alcune argomentazioni contenute nella richiamata pronuncia, possono essere utilizzate, *mutatis mutandis*, per tentare un inquadramento sistematico del diritto all'equa riparazione in esame.

In primo luogo, la Suprema Corte afferma che «l'azione prevista dagli articoli 314 e 315 [del codice di procedura penale] non ha funzione risarcitoria in quanto diretta ad ottenere il ristoro delle sofferenze di ordine personale e familiare (morali e patrimoniali) derivanti ad un soggetto da un atto giudiziario pienamente legittimo». Tale inquadramento può essere utilizzato per la fattispecie del *delai raisonable*, ma con le dovute cautele; invero, anche il diritto sancito dalla «legge Pinto», come quello derivante dall'accertamento della subita ingiusta detenzione (articoli 314 e 315 del codice di procedura penale) ha per oggetto l'equa riparazione (confronta articolo 2, comma 1), però, il legislatore chiarisce che l'entità della riparazione comprende, senza esaurirsi in esso, anche il corrispettivo risarcitorio (si confronti il richiamo dell'articolo 2056 del codice civile in tema di determinazione della riparazione liquidabile nel caso concreto contenuto nel comma 3 dell'articolo 2, che, a sua volta, rinvia agli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile). Del resto, e non a caso, il ter-

mine «indennizzo» usato dal legislatore (articolo 3, comma 7) sta, per lo più, ad indicare compensazioni patrimoniali rispondenti a prevalenti criteri di equità, fuori della disciplina degli atti illeciti o comunque «in considerazione di un sacrificio consentito dalla legge» (cfr. Ciccarello, voce *Indennità*, Enciclopedia giuridica italiana Roma, 1989).

Inoltre, la Corte, a proposito del diritto ad ottenere l'indennità per ingiusta detenzione, spiega che «la parte pubblica, a differenza del privato cittadino autore, per avventura, di un fatto causativo di danno, non potrebbe mai, in difetto di una specifica norma autorizzativa, provvedere spontaneamente e direttamente alla riparazione, prescindendo cioè dall'intervento del giudice. L'articolo 314 del codice di procedura penale riconoscendo il diritto all'equa riparazione pone lo Stato in una situazione di soggezione che la pronuncia del giudice, sollecitata dalla parte privata, può trasformare in una situazione giuridica nuova connotata dalla nascita di un obbligo concreto e specifico. Obbligo che non preesiste, quindi, alla richiesta di riparazione; esso è creato dal giudice previo accertamento dei presupposti - come recita il titolo dell'articolo citato - per una decisione favorevole».

Alla luce della ricostruzione compiuta dalle Sezioni Unite della natura «necessaria» del procedimento che il cittadino deve intentare per ottenere l'indennizzo, si può, quindi, argomentare, che lo Stato, in presenza di una norma esplicita, sarebbe autorizzato a provvedere ad una soluzione spontanea e diretta - sia giudiziale sia extra giudiziale - delle controversie in materia di durata non ragionevole del processo.

Tanto premesso, esigenze sistematiche e di impatto legislativo suggeriscono di introdurre un rimedio precontenzioso, quale condizione di procedibilità rispetto al procedimento per l'equa riparazione, attribuendo all'amministrazione (parte in causa nel potenziale giudizio instaurato dal cittadino per ottenere l'indennizzo da irragionevole ritardo del processo) per il tramite dell'Avvocatura gene-

rale dello Stato, la potestà di provvedere direttamente e spontaneamente ad una soluzione della controversia. Sicchè l'amministrazione potrà formulare una proposta transattiva al cittadino, che ritenga leso il suo diritto alla durata ragionevole del processo, secondo lo schema contrattuale previsto dal codice civile agli articoli 1965 e seguenti, e secondo il procedimento allo scopo delineato dall'articolo in esame.

L'articolo in commento - che inserisce l'articolo 2-bis, composto da tredici commi, nella legge 24 marzo 2001, n. 89 - espressamente chiarisce che la comunicazione, insieme alla documentazione da cui deve essere corredata, inviata all'Avvocatura generale dello Stato è condizione di procedibilità della domanda di equa riparazione, domanda che non può essere formulata prima dei novanta giorni trascorsi dalla comunicazione stessa (commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis).

Vengono chiariti, inoltre, i parametri a cui l'Avvocatura dello Stato dovrà attenersi nell'assunzione delle proprie determinazioni:

- 1) parametri oggettivi quali durata, tipologia ed esito, anche potenziale, del procedimento svoltosi o ancora pendente;
- 2) la condotta processuale della parte istante;
- 3) gli indirizzi stabiliti in un emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- 4) le specifiche indicazioni eventualmente ricevute dalle amministrazioni competenti (commi 3 e 4 dell'articolo 2-bis).

Nell'articolo in esame si è scelto, inoltre, di escludere la materia dei procedimenti di competenza del giudice tributario dal ricorso all'accordo transattivo alla luce della giurisprudenza della Corte di Strasburgo che non prevede l'applicabilità della tutela dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per quei procedimenti aventi ad oggetto pretese dell'amministrazione finanziaria non suscettibili di avere ripercus-

sioni di carattere penale sulla posizione del ricorrente (cfr. sentenza Ferrazzini, 12 luglio 2001).

La Corte dei diritti dell'uomo, con la richiamata pronuncia, ha chiarito definitivamente l'inapplicabilità delle regole del giusto processo a tutti gli altri procedimenti diversi da quelli che hanno ad oggetto un'accusa in materia penale, i quali non rientrano neanche nella categoria dei procedimenti «aventi ad oggetto controversie, diritti o doveri di carattere civile». Il contenzioso fiscale, in altri termini, non rientra, secondo la giurisprudenza di Strasburgo, tra i rapporti di diritto civile dato il carattere peculiare che intercorre tra l'amministrazione fiscale e il contribuente (comma 2 dell'articolo 2-bis).

La norma, inoltre, chiarisce che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento della somma stabilita nell'accordo transattivo entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo medesimo, in armonia con il termine accordato dalla giurisprudenza di Strasburgo agli Stati membri per adempiere all'obbligo in caso di condanna (comma 7 dell'articolo 2-bis). L'individuazione di un unico centro di pagamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché la previsione di quattro uffici di pagamento distinti e dislocati, rispettivamente, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia e presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, sembra rispondere a finalità di rapidità e parità di trattamento dei soggetti danneggiati, tenuto conto che gli stessi rischierebbero, diversamente, di essere penalizzati dai non uniformi tempi occorrenti per l'accredito delle somme da parte del Ministero dell'economia alle amministrazioni interessate, nonché dai tempi necessari alla predisposizione dei mandati di pagamento. Del resto, la previsione appare conforme alla disciplina contenuta nell'articolo 646 del codice di procedura penale in tema di procedimenti di riparazione. Gli atti di transazione, infine, vengono esentati dal pagamento dell'imposta di registro

(comma 9 dell'articolo 2-bis) al fine di incentivare il più possibile l'effettivo ricorso al rimedio transattivo precontenzioso.

Viene altresì stabilito che gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte.

Si è inteso precisare che all'Avvocatura dello Stato spetta l'onorario stabilito nei minimi della tariffa professionale ridotto ad un quarto al fine di contenere per quanto possibile la spesa a carico dell'erario (comma 10 dell'articolo 2-bis). È opportuno rammentare che le liquidazioni a titolo di spese, onorari e diritti della parte vittoriosa (quasi sempre il cittadino) operate dalle corti di appello all'esito del procedimento «Pinto» (spese e competenze liquidate mediamente in circa 800 euro) gravano pesantemente sul complesso degli stanziamenti previsti a copertura finanziaria dell'equa riparazione come meglio illustrato nella relazione tecnica.

Si è, altresì, stabilito che per l'espletamento della fase precontenziosa, introdotta dal presente articolo, da parte degli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità. Lo strumento della conferenza di servizi, previsto dalla disposizione della richiamata legge sul procedimento amministrativo, consentirà una forma di cooperazione tra pubbliche amministrazioni (comma 11 dell'articolo 2-bis).

Il regime transitorio dettato dal presente decreto-legge (articolo 1, commi 12 e 13 dell'articolo 2-bis) risponde anch'esso a ragioni deflative e consente, anche per i procedimenti pendenti, di addivenire all'accordo transattivo su diretta iniziativa dell'Avvocatura dello Stato del distretto di corte di appello ove pende il giudizio.

La procedura così instaurata, determina innanzitutto una deflazione dei carichi di lavoro delle corti d'appello nonché una accelerazione nella risoluzione delle controversie. Peraltro, è ragionevole ritenere che la conclusione anticipata del processo determinerà un risparmio in termini di interessi da corrispondere agli aventi diritto.

L'articolo 2 reca la novella dell'articolo 3 della citata legge n. 89 del 2001. Per le stesse ragioni sopra meglio esposte, viene esclusa l'azionabilità del rimedio interno nelle ipotesi di procedimenti aventi ad oggetto pretese formulate nei confronti dell'amministrazione finanziaria, non suscettibili di avere ripercussioni di carattere penale sulla posizione del ricorrente, e si sottolinea la natura di decreto del provvedimento emesso dalla corte di appello all'esito del procedimento di equa riparazione che, come tale, va motivato in maniera sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti conformi, omissivo ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione. È evidente l'intento semplificatore perseguito. Infine, si tende ad incentivare la definizione transattiva della controversia. In questa prospettiva, con l'aggiunta di un comma 6-bis all'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, si è ritenuto di attribuire al giudice, di fronte al quale le parti si recheranno una volta fallito il tentativo di accordo transattivo, un potere di valutazione delle posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative. Mediante tale potere si persegue un duplice scopo:

a) indurre le parti ad esplicitare gli interessi che realmente sottostanno alla controversia ed a confrontarsi, quindi, su quesiti e non su posizioni predeterminate ed astratte;

b) dare piena attuazione, nella regolamentazione delle spese, al principio di causalità del giudizio, sanzionando quei comportamenti che risultino aver dato causa al procedimento, laddove analogo o medesimo risul-

tato poteva essere conseguito attraverso l'accordo transattivo.

L'articolo 3 mira, parallelamente a quanto previsto per l'accordo transattivo precontenzioso di cui al comma 7 dell'articolo 2-bis della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto-legge, a concentrare sul solo capitolo di spesa di cui all'articolo 7 della legge n. 89 del 2001 ogni atto di esecuzione e, di conseguenza, ogni eventuale ricorso al commissario *ad acta*; è un'esigenza imprescindibile per le ragioni di eguaglianza sostanziale sopra meglio indicate a proposito del richiamato comma.

#### CAPO II - (*Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura*)

Le disposizioni del decreto dedicate ai giudici di pace recepiscono l'avvertita esigenza di semplificare e accelerare il procedimento concorsuale di nomina di questa categoria di magistrati onorari.

La disciplina vigente ha infatti palesato, soprattutto in occasione della nomina dei giudici di pace di cui al bando di concorso decreto ministeriale 3 dicembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale n. 95 del 4 dicembre 1998 (4.424 posti disponibili, e procedura ancora in corso a quasi quattro anni dal suo inizio), talune disfunzioni che sarebbero destinate a reiterarsi in vista delle ormai prossime procedure di reclutamento, da indire in conseguenza della scadenza del mandato dei giudici di pace attualmente in carica (288 in scadenza il 13 gennaio 2003, e 2.137 in scadenza il 15 marzo 2004).

Sussistono pertanto ragioni di necessità ed urgenza di razionalizzare la procedura di accesso alle funzioni di giudice di pace, in modo da evitare che le attuali procedure di reclutamento, ritardando il conferimento dei nuovi incarichi, concorrano ad aggravare il carico di lavoro di competenza dei giudici

di pace in servizio rallentandone, di conseguenza, l'attività giudiziaria.

Le modifiche proposte mirano a conseguire un impatto deflattivo sul sistema di reclutamento, limitando sia geograficamente sia numericamente il numero di domande presentabili, in modo da snellire il successivo *iter* valutativo delle candidature da parte dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura ed accelerando, pertanto, l'immissione in ruolo dei nuovi giudici di pace.

I problemi che presenta la procedura concorsuale allo stato prevista possono così riassumersi:

- il numero delle domande da valutare è elevatissimo (70.000 per 4.424 posti nel citato esempio);

- non è previsto alcun limite alla presentazione di domande per ciascun aspirante (un candidato ha presentato 450 domande);

- la procedura di valutazione e nomina risulta complessa, e si registrano pure numerose rinunce da parte dei candidati proposti.

Il presente intervento normativo si pone l'obiettivo di incidere sul procedimento di ammissione al tirocinio degli aspiranti giudici di pace, con l'obiettivo di porre rimedio alle citate cause dei ritardi.

Si prevede, pertanto, di bandire i posti vacanti non più a livello nazionale, ma a livello distrettuale, così da radicare maggiormente sul territorio la partecipazione dei candidati.

Si pone quindi un limite al numero massimo di domande proponibili in distretti di corte d'appello diversi, che si ritiene congruo fissare in tre per anno solare, e si limita a sei il numero delle sedi che possono essere richieste in ciascuno di tali distretti, anche in considerazione della frequenza e della periodicità delle pubblicazioni di posti vacanti, una volta che il sistema sia andato a regime.

Unitamente agli interventi sopra illustrati di adeguamento della normativa concorsuale, si rende necessario ed urgente intervenire per supportare la struttura di segreteria del Con-

siglio superiore della magistratura che, a fronte del raddoppio negli ultimi anni dei magistrati onorari (attualmente circa 9.000), non ha visto aumentare le unità di personale addette agli incombenti amministrativi connessi ad una corretta e tempestiva gestione degli adempimenti conseguenziali.

Con il presente provvedimento non si propone, peraltro, un aumento dell'organico del personale di segreteria. Assicurando risposta ad una sentita esigenza, acuita dalla recente riduzione del numero dei consiglieri, si prevede infatti l'incremento da 10 a 26 delle unità assumibili con contratto a tempo determinato, avente scadenza entro la fine della consiliatura in cui è stato stipulato e si prevede altresì che non sia convertibile in contratto a tempo indeterminato, consentendo la possibilità di utilizzare le unità di personale anche per le necessità di segreteria dei consiglieri.

In tal modo, da un lato viene garantito un miglior servizio a questi ultimi i quali, assistiti da personale di fiducia e che li può seguire per tutta la durata della consiliatura, possono dedicarsi appieno alle loro alte funzioni, dall'altro può essere recuperato alle esigenze della segreteria il personale che, seppure in numero ridotto ed in modo non continuativo, assiste ora i consiglieri.

Con l'occasione, anche per accelerare la procedura di reclutamento, viene individuato nel Comitato di presidenza l'organo competente ad autorizzare la stipula dei contratti e nel Segretario generale quello competente all'esecuzione.

Per consentire, infine, un agile completamento della struttura della Segreteria, si prevede la proroga di sei mesi del termine, attualmente fissato in un anno, entro il quale il Consiglio può avvalersi della procedura di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (ora articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), riservando il provvedimento al Comitato di presidenza.



Come previsto dalla normativa su cui si interviene, le assunzioni avverranno nei limiti della disponibilità di bilancio del Consiglio, sicchè la modifica non comporta la necessità di una norma di copertura finanziaria.

Con l'articolo 4 del presente provvedimento si propone di inserire nell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, la previsione che al Presidente della corte d'appello compete la pubblicazione del bando relativo alle sedi vacanti nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sul sito Internet del Ministero della giustizia, e che gli interessati non possono presentare più di tre domande di ammissione al tirocinio per anno solare in distretti diversi, disponendosi che non possano essere indicate più di sei sedi per ciascun distretto.

L'articolo 5 contiene le modifiche necessarie per il miglior funzionamento della struttura di segreteria del Consiglio superiore della magistratura.

Dall'attuazione del presente decreto non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

### CAPO III - (*Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria*)

Le modifiche concernenti la fase di esecuzione della pena, ed in particolare il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, appaiono improrogabili alla luce delle gravi e preoccupanti condizioni in cui versano i detenuti nelle strutture carcerarie.

Il ricorso alla decretazione di urgenza nella presente materia deve ritenersi opportuna in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di potenziare le strutture dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto dell'inefficienza e vetustà degli istituti penitenziari esistenti e del sovraffollamento delle carceri. Come è noto, anche per la diffusione datane dagli organi di stampa, il pa-

trimonio edilizio destinato all'esecuzione della pena, di cui dispone attualmente il Ministero della giustizia, è costituito da 205 istituti penitenziari, con una capacità complessiva di 41.730 posti, suddivisi in:

- case circondariali n. 110;
- case circondariali reclusione femminili n. 6;
- case circondariali con sezioni di case di reclusione n. 51;
- case di reclusione con sezioni di case circondariali n. 2;
- case di reclusione n. 20;
- ospedali psichiatrici giudiziari n. 6;
- case circondariali per tossicodipendenti n. 2;
- case di lavoro n. 2;
- sezioni case circondariali n. 6;
- semilibertà n. 1.

La dimensione quantitativa della popolazione detenuta si attesta, allo stato, intorno ad una media di 56.000 unità, di gran lunga superiore alla complessiva potenzialità ricettiva degli istituti penitenziari, che, seppur compendiata nella soglia regolamentare innanzi indicata (41.730 posti), non dovrebbe, in ogni caso, travalicare il limite di tollerabilità di 59.438 posti. Tale limite di tollerabilità, ripartito per regioni in base alla distribuzione territoriale degli istituti di pena, è stato ampiamente superato in quattro realtà locali quali la Campania, la Toscana, il Veneto ed il Molise e quasi ragguagliato in Lombardia, Piemonte e Lazio.

Il sovraffollamento delle carceri, da un lato, rappresenta una condizione di difficile, e talvolta insopportabile, convivenza (il numero dei suicidi, relativamente all'anno in corso, è pari a circa 40 detenuti) e, dall'altro, contribuisce ad accrescere lo stato di degrado delle strutture carcerarie, specie ove si tratti di edifici di epoca remota.

Nell'ultimo decennio parte degli istituti penitenziari è stata rinnovata a seguito del varo del programma di edilizia penitenziaria previsto dalla legge 12 dicembre 1971,

n. 1133, realizzando 81 nuovi istituti, avviando la ristrutturazione integrale di altri (Genova Casa circondariale, Alessandria Casa reclusione, Roma *Regina Coeli* Casa circondariale, Massa Casa di reclusione, Venezia Casa circondariale, La Spezia Casa circondariale, Trieste Casa circondariale).

La gestione dell'attività, denominata «Nuova edilizia», nel cui ambito viene data attuazione al programma di potenziamento e risanamento del patrimonio edilizio penitenziario, è attribuita al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne cura le fasi della realizzazione: progettazione - appalto - esecuzione - collaudo dei lavori.

L'attività è finanziata con fondi erogati da leggi specifiche sui capitoli di bilancio del menzionato Ministero, gestiti direttamente dal medesimo, sulla base di un programma deliberato congiuntamente con il Ministero della giustizia.

Lo stato di attuazione del programma è condizionato dalle risorse finanziarie.

L'utilizzo dei fondi, per lo più insufficienti, non è stato sempre agevole, a causa di continue rimodulazioni disposte dalle leggi finanziarie, con significative ricadute in termini di slittamento di parte delle quote annuali già assentite o, talvolta, di blocco degli impegni.

Le procedure tradizionali, affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rendono oltremodo lunghi i tempi di realizzazione delle opere, rallentando l'attuazione dei programmi.

Incoraggianti prospettive derivano dal recepimento, nelle fonti normative primarie, dell'opportunità di avvalersi delle nuove forme di finanziamento (locazione finanziaria, *leasing*, *project financing*), dando spazio all'autonomia negoziale privata per la realizzazione di nuove strutture.

La legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388), all'articolo 145, comma 34, lettera c), autorizza il Ministro della giustizia a valersi, per la sostituzione dei vecchi istituti penitenziari, dei menzio-

nati istituti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

Pur trattandosi di procedure da poco introdotte nella pubblica amministrazione, tali forme di finanziamento senz'altro postulano una maggiore dinamicità dell'azione privata, non soggetta ai molteplici vincoli della normativa vigente in materia di lavori pubblici e in grado, in virtù di procedimenti semplificati e celeri, di assicurare in tempi brevi, 3-4 anni, la progettazione e costruzione di un istituto penitenziario di 300-500 posti.

La legge di bilancio 2001 non ha stanziato, al riguardo, appositi fondi nello stato di previsione del Ministero della giustizia e, pertanto, non è stato sin qui possibile avviare alcun intervento tra quelli individuati con il decreto ministeriale 30 gennaio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2001*.

Con il presente intervento normativo, in forza dell'articolo 6 del decreto-legge si darebbe inizio, in tempi contenuti, alle procedure per la realizzazione di due nuovi istituti penitenziari, da costruire in sostituzione di quelli dismessi, utilizzando allo scopo i fondi di cui all'articolo 78, Tabella B, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002).

Sulla scorta della stima dei costi della relazione tecnica e degli importi disponibili in tabella B nel triennio 2002-2004, sarebbe immediatamente possibile sia l'avvio delle procedure per l'affidamento, secondo le procedure consuete, della costruzione di due nuovi padiglioni detentivi presso l'istituto penitenziario di Milano Bollate, sia l'acquisizione di due nuove strutture, utilizzando lo snello strumento negoziale della locazione finanziaria. Il costo complessivo ammonterebbe a euro 93.328.000, considerati gli importi necessari per la realizzazione di due padiglioni, pari a euro 17.584.000, ed i cinque canoni annuali di locazione, pari a euro 15.148.800 annui.

Per l'impiego di tali fondi, il presente decreto-legge contiene la precisa indicazione delle modalità della spesa. In particolare, in tale articolato, è stata prevista l'autorizzazione ad assumere impegni pluriennali corrispondenti ai canoni derivanti dai contratti di locazione finanziaria.

Il competente dipartimento del Ministero curerà, con particolare attenzione, le varie fasi delle procedure contrattuali prescelte per contenere al minimo possibile i tempi tecnici necessari per la realizzazione e l'acquisizione della disponibilità delle opere.

*CAPO IV - (Modifiche all'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario)*

L'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è dedicato alla costituzione dei collegi giudicanti, a sezioni semplici ed a Sezioni unite, della Corte suprema di Cassazione. La disposizione reca la disciplina per la composizione qualitativa e quantitativa dei collegi, disponendo che le sezioni semplici giudicano col numero invariabile di cinque votanti e le Sezioni unite con quello di nove votanti e che la scelta dei magistrati che compongono le Sezioni unite (civili o penali) deve essere effettuata rispettando il criterio di appartenenza al settore civile ovvero a quello penale.

A differenza della normativa dedicata alle Sezioni unite, relativamente alle quali si dispone che la presidenza del collegio è tenuta dal primo presidente della Corte di Cassazione, dal presidente aggiunto della Corte ovvero dai presidenti delle sezioni civili (articolo 66 del regio decreto n. 12 del 1941), nessuna regola è dettata, sul punto, per il funzionamento delle sezioni semplici.

Ragioni di tendenziale omogeneità del sistema e di razionale gestione del carico di lavoro delle singole sezioni della Suprema

Corte rendono opportuno l'inserimento, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, di un criterio di designazione del presidente dei collegi delle sezioni semplici. L'intervento normativo riveste i caratteri della indifferibilità e dell'urgenza visto il considerevole carico di lavoro della Suprema Corte che impone, senza ulteriori rinvii, l'adozione di criteri di distribuzione delle funzioni che consentano uno snellimento ed una accelerazione dei tempi di giudizio.

L'articolo 7 introduce un criterio di individuazione del presidente dei collegi delle sezioni semplici basato su profili oggettivi di professionalità dei magistrati, dovendo attribuirsi la funzione ai presidenti delle sezioni ovvero ai magistrati con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di legittimità presso la sezione.

*CAPO V - (Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno)*

Il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, numero 133, nell'intento di dare una rapida ed efficace risposta alle esigenze insorte in seguito al riemergere di gravi ed efferati fatti di terrorismo interno nel settore delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio, ha dettato una riforma organica dei relativi servizi.

Il decreto-legge n. 83 del 2002 citato, ha previsto in particolare l'istituzione, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di un Ufficio centrale interforze per la sicurezza (UCIS), organo competente, in via esclusiva ed in forma coordinata, alla direzione unitaria ed al raccordo della azione di prevenzione e tutela delle persone ritenute a rischio,

che si avvale, a fini consultivi, di una Commissione centrale consultiva presieduta dal proprio Direttore e composta da rappresentanti delle Forze di polizia e degli organismi di sicurezza particolarmente qualificati nel settore. Il decreto-legge n. 83 del 2002 ha inoltre previsto la creazione, presso gli Uffici territoriali del Governo, quali referenti territoriali dell'UCIS, di appositi Uffici provinciali per la sicurezza personale.

Nel testo del decreto-legge n. 83 del 2002 risultante in seguito alle modifiche apportate in sede di conversione, tra gli uffici, reparti ed unità specializzate cui è affidato il compito della esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza delle persone ritenute a rischio, non figurano peraltro quelli del Corpo di polizia penitenziaria; Corpo che pur costituisce, ai sensi dell'articolo 16, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» ed ai sensi degli articoli 1, comma 3 e 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», una forza di polizia, la quarta per importanza operante nel nostro Paese, che può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica e che, in particolare, ha sinora efficacemente ed utilmente svolto, sulla scorta delle previsioni normative sopra citate e grazie alla specifica preparazione ed addestramento ricevuti, rilevanti compiti di protezione di soggetti ritenuti a rischio, con particolare riferimento a soggetti appartenenti all'Amministrazione della giustizia.

La piena idoneità del personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini dell'esecuzione di servizi di protezione e vigilanza di persone ritenute a rischio, è stata sino ad ora assicurata dalla frequenza di corsi finalizzati a conferire specifica preparazione ed addestramento nel settore; la frequenza di tali corsi, di cui si intende peraltro prevedere l'intensificazione, ha assicurato ed assicurerà il possesso, in capo agli appartenenti al

Corpo, di un bagaglio professionale specifico più che idoneo.

Il presente intervento normativo intende dunque in primo luogo prevedere, estendendo in tale senso il dettato dell'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2002, che i servizi di protezione dei soggetti ritenuti a rischio, possano essere svolti, oltre che «dagli uffici, dai reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della Guardia di finanza», come prevede il testo attuale della disposizione citata, anche, qualora necessario e limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone ritenute a rischio appartenenti all'Amministrazione della giustizia, dalle corrispondenti articolazioni del Corpo di polizia penitenziaria.

La necessità ed urgenza dell'intervento appaiono evidenti ove si considerino l'attuale scenario dell'ordine e della sicurezza pubblica determinatosi in seguito ai recenti, gravi ed efferati fatti di terrorismo interno, scenario che richiede, in linea generale, un pronto ed efficace rafforzamento del sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio secondo le linee di fondo già tracciate dal decreto-legge n. 83 del 2002 di cui il presente intervento costituisce una integrazione e, in particolare, le gravi ed immediate conseguenze che la cessazione dell'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria nella esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza dallo stesso sino ad ora svolti in misura assai rilevante nei confronti dei soggetti ritenuti a rischio appartenenti all'Amministrazione della giustizia, potrebbe determinare sulla sicurezza dei medesimi.

L'esecuzione, qualora necessario (e limitatamente alla tutela della sicurezza dei soggetti sopra indicati), da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi di protezione e di vigilanza, comporta poi, per evidenti conseguenti ragioni, la necessità di prevedere, in modo espresso, la possibilità

di assegnare all'UCIS personale appartenente al suddetto Corpo.

In ordine agli oneri di spesa a carico dello Stato, i capi I, II, IV, V non richiedono ulteriori risorse finanziarie, mentre il capo III comporta un costo totale pari a euro

93.328.000, come stimato nella relazione tecnica che si allega.

In ottemperanza al disposto dell'articolo 77 della Costituzione, il decreto-legge di cui sopra viene ora presentato alle Camere per la conversione in legge.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA  
e ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Si riportano, di seguito, le relazioni tecnico-normative (ATN) e di analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative a ciascun capo.

CAPO I - *(Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89 recante «Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile»)*

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi*

a) *Necessità dell'intervento normativo*

Gli articoli del decreto-legge che si occupano della materia dell'equa riparazione sono volti ad introdurre nell'ordinamento uno strumento di rapida deflazione del carico di lavoro delle Corti d'appello, a fronte di una analisi del dato statico di impatto prodotto dal primo periodo di applicazione del cosiddetto rimedio interno introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 (cosiddetta «legge Pinto»), dalla quale emerge il serio rischio di una *impasse* pressochè totale degli uffici giudiziari sopra indicati.

Per il solo anno 2001 sono stati presentati - e sono tuttora pendenti - 1.622 ricorsi, e dopo i primi cinque mesi dell'anno in corso il numero delle pendenze è salito a 2.629, dovendosi inoltre considerare che la Corte di Strasburgo ha dichiarato la irricevibilità di 12.000 ricorsi, i quali entro il 18 aprile 2002 potevano essere ripresentati dinanzi alle competenti Corti d'appello italiane.

L'intervento normativo in esame incide, quindi, apportando modifiche, sul quadro normativo introdotto dalla legge Pinto.

Lo strumento prescelto per realizzare l'effetto deflativo è quello della «definizione amichevole» delle controversie, sul modello di quanto previsto dall'articolo 38, lettera b) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

b) *Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Il capo I del decreto, che consta di tre articoli, interviene, come già detto, su un quadro normativo di recentissima creazione, introdotto con la legge 24 marzo 2001, n. 89, in parte aggiungendo previsioni nuove a quelle vigenti, in parte sostituendo talune di queste.

Il *novum* costituito dall'accordo transattivo è introdotto con l'inserimento dell'articolo 2-*bis* al testo originario della legge.

La novella di cui all'articolo 1 del decreto delinea l'istituto della definizione amichevole della controversia come rimedio precontenzioso (fatta eccezione per le cause già pendenti), avente valenza di condizione di procedibilità rispetto al procedimento per l'equa riparazione, ed attribuisce all'amministrazione, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la potestà di provvedere direttamente e spontaneamente alla soluzione della controversia.

In altri termini, l'amministrazione, attenendosi a criteri indicati nella medesima norma, potrà formulare al cittadino una proposta transattiva, secondo lo schema previsto dagli articoli 1965 e seguenti del codice civile.

L'articolo 2 contiene la novella dell'articolo 3 della legge n. 89 del 2001, che è così modificato in funzione di semplificazione – attraverso l'introduzione della forma di decreto del provvedimento decisorio della Corte d'appello, con motivazione sintetica anche di mero richiamo a precedenti – e in funzione deflativa, attraverso l'attribuzione all'organo giudicante del potere di valutare le posizioni assunte dalle parti nella fase transattiva precontenziosa, ai fini della regolamentazione del regime delle spese processuali.

L'articolo 3, che integra con l'aggiunta di due commi l'articolo 5 della legge n. 89 del 2001, prevede la concentrazione su un unico capitolo di spesa di ogni atto di esecuzione, a fini di uguaglianza sostanziale nella fase liquidatoria.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il capo I del decreto-legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il capo I del decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Il capo I, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il capo I ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi operati sono corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti*

Il capo I del decreto-legge è costruito interamente mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso la quale sono state operate le sopra menzionate sostituzioni o integrazioni delle disposizioni della legge 24 marzo 2001, n. 89.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il capo I del decreto-legge non determina alcun effetto abrogativo implicito.

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il capo I del decreto legge interviene sulla disciplina dei procedimenti giudiziari finalizzati a garantire il diritto dei cittadini alla ragionevole durata del processo (*rectius*, all'equa riparazione, in caso di durata non ragionevole).

Le amministrazioni ed i soggetti coinvolti dall'intervento in esame sono quindi tutti i soggetti che partecipano, a diverso titolo, al procedimento giurisdizionale di accertamento della sussistenza del diritto all'equa



riparazione, nonché quelli che partecipano alla fase di esecuzione della pronuncia, quando favorevole al ricorrente.

I soggetti – destinatari o coinvolti dalla normativa in esame – sono quindi gli stessi ai quali già fa riferimento la normativa base costituita dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento – come già detto nella relazione illustrativa – sono costituite dalla necessità di introdurre, in tempi brevi, uno strumento di deflazione e – al tempo stesso – contenimento dei costi, derivanti dal numero elevatissimo di ricorsi già incardinati presso le Corti d'appello.

Si tratta di esigenze rappresentate dagli Uffici giudiziari e dall'Avvocatura generale dello Stato all'indomani del primo periodo di operatività della legge 24 marzo 2001, n. 89, fondate su rilievi statistici che non consentono di formulare una prognosi favorevole con riferimento al numero dei ricorsi che sarà incardinato, e quindi ai tempi di definizione dei ricorsi stessi, con conseguenze paradossali dal punto di vista del sistema e costi rilevantissimi in termini sia di tempo-lavoro degli operatori del settore giudiziario, che in termini di spese processuali in senso stretto.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate.

Nell'immediato, l'introduzione dell'istituto dell'accordo transattivo, con valenza di condizione di procedibilità per i nuovi ricorsi, produrrà una riduzione di domanda, con conseguente accelerazione delle procedure già pendenti.

Una parte di queste ultime, inoltre, potrà essere definita in via transattiva, tenuto conto che l'istituto trova applicazione anche nei procedimenti già incardinati, con definizione degli stessi ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile.

L'obiettivo di medio periodo è quello di ridurre progressivamente la fase contenziosa, e con essa i costi processuali nel duplice significato sopra illustrato.

*d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano particolari presupposti organizzativi per l'attuazione dello stesso, nè in seno alla amministrazione della giustizia, nè in seno all'organizzazione giudiziaria, risultando idoneo l'attuale quadro organizzativo.

*e) Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

*f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento, come sopra evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative a regolazione.

*g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato*

Il capo I del decreto-legge appare lo strumento tecnico normativo più idoneo.

*CAPO II - (Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura)*

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*1. Aspetti tecnico-normativi**a) Necessità dell'intervento normativo*

Lo schema di decreto-legge intende, mediante il capo in esame, porre rimedio alle più evidenti disfunzioni manifestatesi nel procedimento di ammissione al tirocinio finalizzata alla nomina dei giudici di pace, come regolato dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni. In particolare, si vuole evitare che l'attuale sistema di presentazione e revoca delle candidature possa reiterare le lungaggini che hanno caratterizzato, oltre ogni ragionevole limite, il procedimento di nomina dei giudici di pace in occasione dei concorsi sinora banditi.

Sotto altro profilo, si intende incrementare l'ausilio tecnico assicurato ai consiglieri del Consiglio superiore della magistratura, in modo da garantire la più completa funzionalità dell'organo.

*b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti*

Le norme in esame intervengono su un quadro normativo di recente creazione, introdotto con le leggi 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, e 14 febbraio 2000, n. 37.

La revisione del sistema concorsuale è realizzata mediante la modificazione del testo del comma 1 dell'articolo 4 della legge n. 374 del 1991

e con l'inserimento del nuovo comma 1-*bis*. Per ciò che riguarda la legge n. 37 del 2000, si interviene apportando specifiche modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, che viene pure completato con l'introduzione del comma 4-*bis*, e mediante modificazioni apportate al comma 4 dell'articolo 5.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Le norme proposte non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il decreto-legge non presenta, al capo in esame, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Le norme del capo in esame, come già evidenziato, non coinvolgono le funzioni delle regioni e degli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il presente capo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non contiene nuove definizioni normative.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi operati risultano corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti*

Il decreto-legge è costruito interamente, in relazione al capo in esame, mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, attraverso

la quale sono state operate le evidenziate sostituzioni o integrazioni delle disposizioni delle leggi n. 374 del 1991, e n. 37 del 2000.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Le norme del capo in esame non determinano alcun effetto abrogativo implicito.

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Le norme in esame intervengono sulla disciplina del procedimento di nomina dei giudici di pace, e sul sistema di funzionamento dell'apparato amministrativo di sostegno dell'attività dei consiglieri del Consiglio superiore della magistratura.

Le amministrazioni ed i soggetti coinvolti dall'intervento in esame sono quindi coloro che aspirano a divenire giudici di pace, le autorità preposte al loro reclutamento e, in senso ampio, tutti coloro che partecipano, a diverso titolo, al procedimento giurisdizionale. Risultano inoltre coinvolti tutti i soggetti che attendono alla funzione di autogoverno della magistratura ed i destinatari di tale attività. Ai soggetti indicati già fanno riferimento le normative base su cui è destinato ad incidere l'intervento proposto.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento normativo in relazione al capo in esame - come evidenziato nella relazione illustrativa - sono costituite dalla necessità di introdurre, prima che siano indette le ormai prossime nuove procedure di reclutamento di tali magistrati onorari e pertanto in tempi brevi, uno strumento di accelerazione dei procedimenti di ammissione al tirocinio degli aspiranti giudici di pace. Occorre, inoltre, provvedere all'incremento dell'ausilio tecnico assicurato al Consiglio superiore della magistratura, anche in considerazione della riduzione del numero dei Consiglieri, recentemente prevista.

Risulta necessario, pertanto, intervenire tempestivamente per assicurare le migliori condizioni di operatività al neo-eletto Consiglio superiore della magistratura, che ha segnalato all'Amministrazione la necessità dell'intervento normativo al fine di evitare il possibile verificarsi di nuovi e problematici ritardi nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

L'obiettivo generale perseguito dall'intervento normativo consiste nel contribuire ad assicurare il miglioramento del servizio giustizia offerto ai cittadini.

Gli obiettivi immediati, come pure di medio-lungo periodo, cui l'intervento normativo è finalizzato, consistono nel recupero dell'efficienza dei procedimenti amministrativi di reclutamento dei giudici di pace e nell'assicurare l'incremento dell'assistenza tecnica di supporto all'attività del Consiglio superiore della magistratura.

*d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano particolari presupposti organizzativi per la sua attuazione, risultando idoneo l'attuale assetto organizzativo.

*e) Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto in precedenza osservato, aspetti di criticità.

*f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la evidenziata necessità dell'intervento normativo, non appaiono ravvisabili opzioni alternative di regolazione.

*g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato*

Tenuto conto della sottolineata necessità ed urgenza del provvedere, il decreto-legge appare lo strumento tecnico normativo più idoneo.

*CAPO III - (Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria)*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

*1. Aspetti tecnico-normativi*

*a) Necessità dell'intervento normativo*

Il capo III del decreto-legge è volto a potenziare le strutture dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto dell'inefficienza e della vetustà degli istituti penitenziari esistenti e del sovraffollamento delle carceri.

La dimensione quantitativa della popolazione detenuta si attesta, allo stato, intorno ad una media di 56.000 unità, di gran lunga superiore alla complessiva potenzialità ricettiva degli istituti penitenziari, che, seppur compendiata nella soglia regolamentare innanzi indicata (41.730 posti), non dovrebbe, in ogni caso, travalicare il limite di tollerabilità di 59.438 posti. Tale limite di tollerabilità, ripartito per regioni in base alla distribuzione territoriale degli istituti di pena, è stato ampiamente superato in quattro realtà locali quali la Campania, la Toscana, il Veneto ed il Molise e quasi ragguagliato in Lombardia, Piemonte e Lazio.

Le procedure tradizionali adottate per la costruzione di nuovi istituti e affidate al Ministero delle infrastrutture, rendono oltremodo lunghi i tempi di realizzazione delle opere, rallentando l'attuazione dei programmi di edilizia penitenziaria.

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), all'articolo 145, comma 34, lettera c), autorizza il Ministero della giustizia a valersi, per la sostituzione dei vecchi istituti penitenziari, degli istituti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto. Questi strumenti negoziali consentono un'apprezzabile contrazione dei tempi di realizzazione delle opere, postulando procedimenti più semplificati e celeri rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici, ed è in grado di assicurare in tempi brevi - circa 2 anni - la progettazione e costruzione di un istituto penitenziario di 150-200 posti.

*b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti*

La legge di bilancio 2001, che consente di ricorrere agli istituti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto per l'acquisizione di nuove strutture penitenziarie, non ha stanziato, al riguardo, appositi fondi nello stato di previsione della giustizia.

Il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001, ha predisposto l'elenco degli istituti penitenziari strutturalmente non idonei alla funzione assegnata, dei quali risulta necessaria o conveniente la dismissione, individuando le aree per la localizzazione di nuovi edifici.

In mancanza di fondi disponibili, non è stato possibile, sino ad oggi, avviare alcun intervento tra quelli individuati con il citato decreto ministeriale 30 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il decreto-legge mira, con il capo in esame, a dare iniziale attuazione al programma di edilizia penitenziaria predisposto con il decreto ministeriale citato, ricorrendo, per la realizzazione di due nuovi istituti penitenziari e per l'ampliamento di una struttura già esistente, agli strumenti negoziali della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il capo III del decreto-legge non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il capo III del decreto-legge non presenta aspetti di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

L'intervento richiede, in fase di attuazione del programma edilizio, la promozione delle intese necessarie, con le regioni o con gli enti locali interessati, per reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

L'intervento coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali in sede di variazioni al piano regolatore generale o al programma di fabbricazione che si rendano eventualmente necessarie.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il capo III del decreto-legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge relativa.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non utilizza alcuna definizione normativa innovativa.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi operati sono corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il testo non apporta modifiche o integrazioni alla legislazione vigente.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto n loro traduzione in nonne abrogative espresse nel testo normativo*

Il decreto-legge non determina, con il capo in esame, alcun effetto abrogativo implicito.

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il capo III del decreto-legge, intervenendo in materia di gestione dei beni dell'amministrazione penitenziaria, ha come destinataria immediata la pubblica amministrazione, in specie, il Ministero della giustizia, nello svolgimento della attività di organizzazione e predisposizione delle strutture necessarie ad ospitare detenuti ed internati.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sociali ed economiche sottese all'intervento normativo sono costituite dalla necessità di assicurare adeguate condizioni di vita ai detenuti all'interno degli istituti penitenziari, riconducendo la dimensione quantitativa della popolazione detenuta alla effettiva potenzialità ricettiva delle strutture carcerarie.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate, da soddisfare attraverso l'ampliamento di una struttura carceraria già esistente (istituto penitenziario di Milano Bollate) e l'acquisizione di due nuovi istituti, utilizzando gli strumenti giuridici della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.

*d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appare necessaria l'adozione di particolari presupposti organizzativi per l'attuazione dello stesso, considerato che l'articolazione interna del Ministero della giustizia prevede un ufficio dirigenziale apposito, incardinato nell'ambito del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, incaricato della gestione delle risorse dei materiali, dei beni e dei servizi.



*e) Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

*f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sè contrastante con necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

*g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato*

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico normativo più idoneo.

CAPO IV - (*Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario*)

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi

*a) Necessità dell'intervento normativo*

L'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è dedicato alla costituzione dei collegi giudicanti, a sezioni semplici ed a sezioni unite, della Corte suprema di Cassazione. La disposizione reca la disciplina per la composizione qualitativa e quantitativa dei collegi, disponendo che le sezioni semplici giudicano col numero invariabile di cinque votanti e le sezioni unite con quello di nove votanti e che la scelta dei magistrati che compongono le sezioni unite (civili o penali) deve essere effettuata rispettando il criterio di appartenenza al settore civile ovvero a quello penale.

A differenza della normativa dedicata alle sezioni unite, relativamente alle quali si dispone che la presidenza del collegio è tenuta dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente aggiunto della Corte ovvero dai presidenti delle sezioni civili (articolo 66 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941), nessuna regola è dettata, sul punto, per il funzionamento delle sezioni semplici.

Ragioni di tendenziale omogeneità del sistema e di razionale gestione del carico di lavoro delle singole sezioni della Suprema corte rendono opportuno l'inserimento, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario, di un criterio di designazione del presidente dei collegi delle sezioni semplici.

*b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti*

Il capo IV del decreto-legge interviene novellando, ai fini e nei sensi indicati, l'articolo 67 alla lettera a) dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il decreto-legge non presenta, con riferimento al capo in esame, profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il decreto-legge non presenta, con riferimento al capo in esame, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Il capo IV del decreto-legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il decreto-legge ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

*2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non introduce alcuna nuova definizione normativa.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi operati sono corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il capo IV del decreto-legge è interamente costruito mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, a mezzo della quale è aggiunto un comma all'articolo 67 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n.12 del 1941.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il capo in esame non determina alcun effetto abrogativo implicito.

#### ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il capo IV del decreto-legge, introducendo nell'ordinamento giudiziario un criterio di individuazione del magistrato che deve assumere le funzioni di presidente di collegio di una sezione semplice, ha come destinatari immediati i magistrati appartenenti alla Corte di Cassazione.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sociali e giuridiche sono costituite dalla necessità di assicurare che l'attività della Corte di Cassazione si svolga secondo criteri di gestione che consentano, nella migliore misura possibile, uno snellimento ed una accelerazione dei tempi di giudizio.

*g) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

L'obiettivo immediato specifico è il soddisfacimento dell'esigenza sopra prospettata di consentire una agevole e pronta individuazione del magistrato che deve assumere le funzioni di presidente di collegio di una sezione semplice. Quello generale, è quello di contribuire a snellire, in tempi rapidi, il carico di lavoro della Suprema corte.

*d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non si ravvisano particolari presupposti organizzativi per l'attuazione dello stesso, nè in seno alla amministrazione della giustizia, nè in seno all'organizzazione amministrativa, risultando idoneo l'attuale quadro organizzativo.

*e) Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto alla lettera *d)* aspetti di criticità.

*f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe di per sè contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

*g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato*

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico-normativo più idoneo in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento.

CAPO V - (*Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno*)

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

### 1. Aspetti tecnico-normativi

#### *a) Necessità dell'intervento normativo*

Il capo V del decreto-legge intende ricomprendere, tra gli uffici, reparti ed unità specializzate deputate alla esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza delle persone ritenute a rischio - uffici, reparti ed unità specializzate che l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, attualmente limita a quelli della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza - anche quelli, qualora se ne manifesti la necessità e limitatamente alla protezione e vigilanza delle persone ritenute a rischio appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria.

La necessità ed urgenza dell'intervento emergono con evidenza ove si considerino l'attuale scenario dell'ordine e della sicurezza pubblica determinatosi in seguito ai recenti, gravi ed efferati fatti di terrorismo interno, scenario che richiede un rafforzamento del sistema delle misure di protezione delle persone ritenute a rischio secondo le linee di fondo già tracciate dal decreto-legge n. 83 del 2002 di cui il presente intervento costituisce una integrazione e le gravi ed immediate conseguenze che la cessa-

zione dell'impiego del personale del Corpo di polizia penitenziaria nella esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza dallo stesso sinora efficacemente ed utilmente svolti potrebbe determinare sulla sicurezza di soggetti ritenuti a rischio, in particolare di quei numerosi soggetti appartenenti all'Amministrazione della giustizia cui l'attività di protezione e vigilanza sinora svolta dal personale del Corpo di polizia penitenziaria è stata rivolta.

La previsione della esecuzione, da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria, di servizi di protezione e di vigilanza, comporta poi, per evidenti conseguenti ragioni, la necessità di prevedere, in modo espresso, la possibilità di assegnare all'UCIS personale appartenente al suddetto Corpo.

*b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti*

Il capo in esame si inserisce in un quadro normativo generale, risultante dall'articolo 16, comma secondo, della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» e dagli articoli 1, comma 3 e 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», che espressamente qualifica il Corpo di polizia penitenziaria come forza di polizia, la quarta per importanza del nostro paese, forza di polizia che quindi, in quanto tale, può essere chiamata a concorrere nell'espletamento di servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica quali sono quelli di protezione e vigilanza dei soggetti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ritenuti a rischio.

Nel contesto di tale quadro normativo generale, il capo V interviene modificando, ai fini e nei sensi indicati alla lettera a), l'articolo 2, commi 5, secondo periodo e 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario*

Il decreto-legge non presenta, con riferimento al capo in esame, profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

*d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale*

Il decreto-legge non presenta, con riferimento al capo in esame, aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

*e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali*

Il capo in esame, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

*f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione*

Il decreto-legge ha ad oggetto, con riferimento al capo in esame, materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

## *2. Elementi di drafting e linguaggio normativo*

*a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*

Il testo non introduce alcuna nuova definizione normativa.

*b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi*

I riferimenti normativi operati sono corretti.

*c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*

Il decreto-legge è interamente costruito, con riferimento al capo in esame, mediante il ricorso alla tecnica della novella legislativa, a mezzo della quale sono operate le sopra menzionate modificazioni di disposizioni del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.

*d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*

Il capo in esame del decreto-legge non determina alcun effetto abrogativo implicito.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

*a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti*

Il decreto-legge, ricomprendendo il personale del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito dei soggetti deputati ad eseguire, qualora necessario, servizi di protezione e vigilanza di soggetti ritenuti a rischio appartenenti all'Amministrazione della giustizia e prevedendo che personale del Corpo possa essere assegnato all'UCIS, ha come destinatari immediati del capo in esame gli appartenenti al suddetto Corpo, nonchè l'Amministrazione penitenziaria in genere ai cui dirigenti gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono gerarchicamente ed operativamente subordinati.

L'intervento avrà peraltro evidentemente effetto su quei soggetti a rischio appartenenti all'amministrazione della giustizia, già sottoposti, o che saranno in futuro sottoposti, a servizi di protezione e vigilanza eseguiti dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.

*b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo*

Le esigenze sociali e giuridiche sono costituite dalla necessità di assicurare che l'attività di protezione e vigilanza, sinora efficacemente ed utilmente svolta dal personale del Corpo di polizia penitenziaria a tutela di persone ritenute a rischio appartenenti all'Amministrazione della giustizia, possa continuare ad essere effettuata, evitando le gravi ed immediate conseguenze che, nell'attuale scenario dell'ordine e della sicurezza pubblica che ha visto il riemergere di efferati fatti di terrorismo interno, la cessazione dell'impiego del suddetto personale nella esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza da esso sinora svolti, potrebbe determinare sulla sicurezza di numerosi soggetti, in particolare di quelli appartenenti all'Amministrazione della giustizia, ritenuti a rischio.

*c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo*

L'obiettivo immediato specifico è il soddisfacimento dell'esigenza sopra prospettata di continuare a consentire l'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza a tutela di soggetti appartenenti all'Amministrazione della giustizia da parte del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Quello generale, è quello di contribuire a fronteggiare prontamente ed efficacemente le esigenze di protezione dei soggetti ritenuti a rischio emerse in seguito ai recenti gravissimi fatti di terrorismo interno.

*d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale*

In considerazione del peggiorato svolgimento, protrattosi sino ad oggi, da parte del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, di servizi di protezione e vigilanza di soggetti a rischio appartenenti all'Amministrazione della giustizia, non appaiono ravvisabili particolari nuovi presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dell'intervento normativo. È prevista peraltro una intensificazione dei corsi di formazione professionale svolti dal personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in relazione allo specifico settore in considerazione.

*e) Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

*f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili*

Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

*g) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato*

Il decreto-legge appare lo strumento tecnico normativo più idoneo in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza dell'intervento.



## RELAZIONE TECNICA

## CAPO I

*«Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile»*

Il decreto-legge in esame prevede, al capo I, la possibilità di definizione amichevole dei procedimenti introdotti dalla citata legge n. 89 del 2001 (cosiddetta «legge Pinto»), mediante istanza rivolta all'amministrazione interessata diretta a formulare una proposta transattiva di equa riparazione.

La procedura così instaurata determina innanzitutto una deflazione dei carichi di lavoro delle Corti d'appello nonché una accelerazione nella risoluzione delle controversie.

Dal punto di vista finanziario la definizione transattiva dei procedimenti di equa riparazione determinerà i seguenti effetti finanziari:

risparmi di spesa connessi alla mancata corresponsione di interessi agli aventi diritto sugli indennizzi liquidati;

risparmi di spesa legati al venire meno delle spese sostenute dalle parti nel giudizio, che, in applicazione della legge n. 89 del 2001, allo stato vengono rimborsate contestualmente all'indennizzo liquidato;

risparmi di spesa legati all'abbattimento degli importi attualmente liquidati in misura pari al 30 per cento.

Al fine di quantificare, seppur in maniera approssimativa, i risparmi di spesa di cui sopra, si è tenuto conto dei dati forniti dalla Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani del Dicastero della giustizia, concernenti il numero dei ricorsi comunicati dalle Avvocature dello Stato alla stessa Direzione nel corso dell'anno 2001 (aprile - dicembre: n. 1.616) e 2002 (gennaio - giugno: n. 3.111) in applicazione della legge n. 89 del 2001, e, relativamente ai ricorsi accolti (n. 1622), degli importi liquidati a ciascun ricorrente. Si è altresì tenuto conto dei dati forniti dalla Direzione generale di statistica relativi al movimento dei procedimenti di equa riparazione rilevati dalle Corti di appello nel corso del 1° trimestre 2002. La proiezione per l'intero anno del dato trimestrale concernente i procedimenti sopravvenuti consente di stimare in circa 5.000 il flusso annuo dei ricorsi conseguenti all'applicazione della «legge Pinto».

Sulla base dei ricorsi accolti (n. 1.166) è stata calcolata la media degli importi liquidati a titolo di indennizzo, che è risultata pari a € 4.310,00, nonchè la media delle spese sostenute dalle parti per ciascun giudizio, pari a € 810,00, dato risultante dalle statistiche elaborate per tutte le Corti d'appello dal Dipartimento degli affari di giustizia - Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani - Ufficio I.

Stimando prudenzialmente in 2.000 la previsione del numero di accordi transattivi (su un totale previsto di 5.000 ricorsi annui), i risparmi di spesa ipotizzati saranno pari rispettivamente a circa € 2.586.000,00 l'anno per l'abbattimento del 30 per cento degli importi attualmente liquidati e a circa € 1.620.000,00 l'anno per il venir meno delle spese di giudizio (escludendo dal conteggio i risparmi connessi alla mancata corresponsione degli interessi legali).

L'esenzione degli atti di transazione dal pagamento dell'imposta di registro, prevista al comma 9 dell'articolo 2-bis della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge, determina un minor gettito per l'erario.

Considerato che: la misura dell'imposta di registro da versare è pari alla percentuale del 3 per cento dell'importo liquidato a seguito di ogni sentenza di condanna, (articolo 9 della Tariffa, Parte I, annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131); l'importo che viene mediamente liquidato per ciascuna condanna è pari a € 4.310,00; il numero dei ricorsi che seguiranno la via dell'accordo transattivo sarà pari a circa 2.000 in ragione d'anno (su un totale di 6.000 ricorsi annui complessivi), la previsione di esenzione dal pagamento dell'imposta di registro determinerà oneri a carico dello Stato sotto forma di minor gettito per l'erario quantificati in € 258.623,00 annui.

$$(\text{€ } 4.310 \times 3\%) \times 2000 = \text{€ } 258.623,00$$

Il comma 10 del citato articolo 2-bis prevede che, al fine di contenere al massimo quanto dovuto dalla pubblica amministrazione a titolo di onorari all'Avvocatura generale dello Stato, gli stessi vengano liquidati in misura forfettaria nel rispetto dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense. L'onere annuo che ne deriva è ampiamente compensato dai risparmi di spesa derivanti dal venir meno delle liquidazioni a titolo di spese, onorari e diritti della parte vittoriosa operate dalle Corti di appello all'esito del procedimento di cui alla «legge Pinto», quantificato come sopra in € 1.620.000,00 (importo medio unitario pari a € 810,00 x n. 2.000 accordi transattivi).

Il successivo comma 11 stabilisce che per l'espletamento della fase precontenziosa da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato le Amministrazioni interessate provvedano, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali ed attrezzature anche informa-

tiche nonché all'attribuzione di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità. Al riguardo si precisa che verranno utilizzati locali ed attrezzature già in possesso delle Amministrazioni e che verranno applicate unità di personale già in servizio presso le stesse mediante comando, distacco o collocamento fuori ruolo.

Dal comma in esame non derivano quindi nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

L'articolo 2, novellando l'articolo 3, comma 3, della legge n. 89 del 2001, esclude espressamente dall'equa ripartizione i procedimenti del giudice tributario, rendendo ammissibili i soli ricorsi, nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, relativi a procedimenti tributari rilevanti penalmente. Risultano quindi evidenti, anche se non quantificabili, i risparmi di spesa derivanti dalla prevista esclusione dai benefici della «legge Pinto» per i procedimenti connessi al contenzioso fiscale.

In conclusione si può ragionevolmente affermare che i maggiori oneri derivanti dai commi 9 e 10 sono ampiamente compensati dai risparmi di spesa annui come sopra calcolati, pari complessivamente a € 4.206.000,00.

Il provvedimento quindi non necessita di ulteriori risorse finanziarie oltre a quelle già stanziare in applicazione della legge n. 89 del 2001, pari a € 6.561.585,00 a decorrere dall'anno 2002.

## CAPO II

### *«Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura»*

Per ciò che concerne il capo II del decreto-legge in esame, si segnala che i maggiori costi derivanti dall'aumento del numero di contratti di collaborazione a tempo determinato (da 10 a 26) che il Consiglio superiore della magistratura ha la facoltà di stipulare, qualora ricorrano gli estremi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono ampiamente coperti dalla contrazione delle spese per compensi e indennità spettanti ai componenti del Consiglio, il cui numero sarà ridotto di 6 unità ai sensi della legge 28 marzo 2002, n. 44.

Al riguardo non si ravvisano osservazioni da segnalare.

## CAPO III

*«Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria»*

## STIMA DEI COSTI

Nel triennio 2002-2004 viene ipotizzata l'acquisizione di 1 istituto da 200 posti e di 1 istituto da 150 posti.

Per la stima dei costi sono stati impiegati i seguenti parametri:

istituto da 150 e 200 posti, costo costruzione: Euro 170.000,00/detenuto

incidenza media annua interessi e spese generali: 4 per cento

incidenza media annua costi manutenzione straordinaria: 1 per cento

incidenza imprevisti stimata a corpo.

Prospetto A)

ISTITUTO N. POSTI	COSTO COSTRUZIONE
200	43.282.000,00
150	32.462.000,00

Il presumibile costo totale dei due istituti, da acquisire anche tramite gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, risulta determinato come di seguito:

- N° 1 Istituto da 200 posti	€ 43.282.000,00
- N° 1 Istituto da 150 posti	€ 32.462.000,00
Costo complessivo	€ 75.744.000,00

Inoltre, per fronteggiare il sovraffollamento della regione Lombardia, si ritiene opportuno incrementare la capienza dell'Istituto penitenziario di Milano Bollate con la realizzazione di 2 nuovi padiglioni detentivi per una capienza di circa 340 posti.

L'intervento, a livello sperimentale, sarà dotato di impianti altamente automatizzati onde contenere al massimo l'impiego di personale di Polizia penitenziaria nella gestione.

La realizzazione dell'intervento - che sarà curato direttamente dall'Amministrazione penitenziaria con le consuete procedure contrattuali - potrà essere avviata celermente in quanto, già in fase di realizzazione del complesso, sono state lasciate a disposizione le aree necessarie e predisposti gli impianti per sopportare il carico delle nuove utenze.

L'impianto stimato per la realizzazione di due padiglioni e delle opere di pertinenza è pari a € 17.584.000,00.

Il presumibile costo totale degli interventi ammonterà a € 93.328.000.

#### CAPO IV

*«Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario»*

Per ciò che concerne il capo IV del decreto-legge in esame, non si ravvisano profili di natura finanziaria a carico di questa Amministrazione.

#### CAPO V

*«Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno»*

Per ciò che concerne il capo VI del decreto-legge in esame, non si ravvisano profili di natura finanziaria a carico di questa Amministrazione.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 24 marzo 2001, n. 89

**Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine  
ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice  
di procedura civile.**

... *Omissis* ...

CAPO II

EQUA RIPARAZIONE

Art. 2. *Diritto all'equa riparazione.*

1. Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.

2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la complessità del caso e, in relazione alla stessa, il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a comunque contribuire alla sua definizione.

3. Il giudice determina la riparazione a norma dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le disposizioni seguenti:

a) rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;

b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso adeguate forme di pubblicità della dichiarazione dell'avvenuta violazione.

*Art. 3. Procedimento.*

1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.

2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.

3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.

5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.

6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

7. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene, nei limiti delle risorse disponibili, a decorrere dal 1° gennaio 2002.

... *Omissis* ...

*Art. 5. Comunicazioni.*

1. Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato a cura della cancelleria, oltre che alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

... *Omissis* ...

Legge 21 novembre 1991, n. 374

**Istituzione del giudice di pace.**

... *Omissis* ...

Art. 4. *Ammissione al tirocinio.*

1. Il presidente della corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace ovvero al verificarsi della vacanza, richiede ai sindaci dei comuni interessati di dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio ed ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro sessanta giorni, di una domanda nella quale dovranno essere indicati i requisiti posseduti e dovrà essere dichiarata l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

2. Il presidente della corte d'appello trasmette le domande pervenute al consiglio giudiziario. Il consiglio giudiziario, integrato da cinque rappresentanti designati, d'intesa tra loro, dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di corte d'appello, formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

3. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 4-*bis* per un numero di interessati non superiore al doppio del numero di magistrati da nominare.

... *Omissis* ...

Decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37

**Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266.**

... *Omissis* ...

Art. 3. *Contratti di collaborazione continuativa.*

1. Il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari professionalità e specializzazioni, ivi comprese quelle della segreteria particolare del vicepresidente, anche per periodi determinati.



2. I contratti di cui al comma 1 non possono riguardare più di dieci unità; scadono automaticamente alla cessazione della consiliatura; non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. I tempi ed i modi di svolgimento della prestazione, nonché il relativo compenso devono essere definiti all'atto della sottoscrizione del contratto.

4. Qualora i collaboratori di cui al comma 1 siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l'amministrazione di appartenenza.

... *Omissis* ...

Art. 5. *Disciplina transitoria.*

1. In sede di prima applicazione del presente decreto ed immediatamente dopo l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, il personale del Ministero della giustizia che occupa i posti previsti dalla precedente pianta organica istituita dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 908, e attualmente definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, può presentare richiesta di inquadramento nel ruolo del C.S.M.

2. Il Comitato di Presidenza procede ad apposita valutazione ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale di cui al comma 1 per la qualifica corrispondente a quella di provenienza e con salvaguardia dell'anzianità e del trattamento economico in godimento.

3. Il C.S.M. stabilisce il termine di presentazione della domanda d'inquadramento ed i criteri e le procedure di valutazione.

4. In sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 2, e comunque entro un anno dall'emanazione del predetto regolamento, il C.S.M., per esigenze di funzionalità dei singoli servizi, e limitatamente alle professionalità più elevate, nel rispetto della riserva di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266, può coprire i posti vacanti e per non più di dieci unità mediante passaggio diretto di dipendenti di amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche.

5. Il personale in servizio che non risultasse vincitore dei concorsi pubblici indetti dal C.S.M. è restituito alle amministrazioni di provenienza con assegnazione, a domanda, anche in soprannumero, in una sede di servizio nel comune di Roma o in altra località indicata dal medesimo dipendente, nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Fino alla completa copertura della pianta organica conseguente all'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, il C.S.M. può continuare ad avvalersi del personale attualmente in servizio in posizione di comando, distacco o fuori ruolo.

... *Omissis* ...

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

**Ordinamento giudiziario.**

... *Omissis* ...

Art. 67. *Costituzione del collegio giudicante.*

La corte suprema di cassazione in ciascuna sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti. Giudica a sezioni unite col numero invariabile di nove votanti.

Il collegio a sezioni unite in materia civile è composto da magistrati appartenenti alle sezioni civili; in materia penale è composto da magistrati appartenenti alle sezioni penali.

... *Omissis* ...

Decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133

**Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno.**

... *Omissis* ...

Art. 2. *Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale.*

1. Per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno si avvale del Dipartimento della pubblica sicurezza, nel cui ambito è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) cui spetta assicurare, in via esclusiva e in forma coordinata, l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

2. L'UCIS, in particolare, provvede:

a) alla raccolta ed analisi di tutte le informazioni relative alle situazioni personali a rischio che il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE), il Servizio per le informazioni e la sicurezza mili-

tare (SISMI) e gli uffici e reparti delle Forze di polizia sono tenuti a fornire, curando altresì gli occorrenti raccordi con l'autorità giudiziaria e con gli uffici provinciali di cui all'articolo 5;

b) all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti;

c) alla pianificazione operativa e delle risorse assegnate per le esigenze connesse all'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità delle persone ritenute a rischio;

d) alla predisposizione dei criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza previsti dal presente articolo;

e) alla determinazione di criteri per la verifica dell'idoneità dei mezzi e degli strumenti speciali utilizzati per i servizi di protezione e di vigilanza;

f) alla cura delle relazioni, al mantenimento dei contatti e alla collaborazione con i corrispondenti uffici delle amministrazioni estere, per il tramite dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

3. L'UCIS provvede anche all'attivazione delle procedure di emergenza.

4. Ai fini dell'acquisizione delle informazioni di cui alla lettera a) del comma 2, l'UCIS può attivare il Ministro dell'interno per la richiesta di cui all'articolo 118 del codice di procedura penale.

5. All'UCIS è preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza, ovvero un generale dell'Arma dei carabinieri di livello equiparato, ed è assegnato personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e dell'Amministrazione civile dell'interno. All'UCIS può essere altresì assegnato personale del Corpo della guardia di finanza, di ogni altra amministrazione civile e militare dello Stato, nonché due esperti nominati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121. All'assegnazione del personale diverso da quello appartenente al Ministero dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con i Ministri interessati.

6. I servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri e, qualora necessario, del Corpo della guardia di finanza.

7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola l'UCIS, nonché la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione, sono effettuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, individua le alte personalità istituzionali nazionali nei cui confronti sono espletati i servizi di tutela e protezione, che possono essere estesi alle loro famiglie e residenze.

9. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 sono effettuate con la procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

10. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1991, n. 39, in materia di servizi di protezione e di sicurezza a tutela del Presidente della Repubblica, degli ex Presidenti della Repubblica, delle loro famiglie e delle loro sedi e residenze.

10-*bis*. L'assegnazione iniziale e l'adeguamento successivo del personale impiegato nei compiti di cui al presente articolo, ove comportino un incremento dei posti in organico, devono essere compensati con una corrispondente riduzione di un numero di posti di organico delle altre qualifiche delle diverse amministrazioni interessate equivalente sul piano finanziario.

... *Omissis* ...

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2002.*

---

## **Misure urgenti per razionalizzare l'amministrazione della giustizia**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di deflazionare il sovraccarico di lavoro delle Corti di appello con riguardo ai ricorsi promossi per ottenere l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare e accelerare la procedura concorsuale di nomina dei giudici di pace, nonché di adeguare l'organico del personale amministrativo del Consiglio superiore della magistratura;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, considerate l'inefficienza e la vetustà degli istituti penitenziari esistenti ed il loro sovraffollamento;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di razionalizzare la funzionalità delle sezioni della Corte di cassazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

## CAPO I

*Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile*

### Articolo 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis. - (*Accordo transattivo*) – 1. La domanda di equa riparazione di cui all'articolo 3 è proposta solo dopo che siano decorsi novanta giorni da quello in cui l'interessato, anche personalmente e previa indicazione del domicilio eletto, abbia comunicato la volontà di introdurre l'azione di equa riparazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. La comunicazione è corredata dell'atto introduttivo, dei verbali delle attività processuali nonché, se esistenti, delle decisioni che hanno definito ciascuna fase e grado del giudizio cui la domanda di equa riparazione si riferisce. La predetta comunicazione, corredata degli atti e dei documenti, è condizione di procedibilità della domanda di cui all'articolo 3.

2. La copia della sola comunicazione di cui al comma 1 è contestualmente inviata dall'interessato, con lo stesso mezzo, al Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dall'accordo transattivo di cui alla presente legge i procedimenti del giudice tributario.

3. L'Avvocatura dello Stato valuta la documentazione allegata alla comunicazione di cui al comma 1 e, sentite le amministrazioni interessate ed acquisita, ove ritenuto opportuno, presso i competenti uffici giudiziari copia di ulteriori atti e documenti ritenuti rilevanti in aggiunta a quelli che l'interessato deve produrre ai sensi del comma 1, entro il termine di novanta giorni comunica una proposta transattiva all'interessato.

4. L'Avvocatura dello Stato determina i contenuti della proposta transattiva mediante l'applicazione di parametri oggettivi connessi alla durata ed alla tipologia del procedimento, tenuto conto, altresì, della condotta processuale della parte istante e dell'esito, anche potenziale, del giudizio svoltosi o in corso di svolgimento, seguendo gli indirizzi stabiliti con de-

creto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, nonché le specifiche indicazioni che le amministrazioni interessate abbiano ritenuto opportuno trasmettere in relazione al caso concreto.

5. La comunicazione di cui al comma 1 sospende, per tutta la durata delle trattative e comunque per non oltre novanta giorni, il decorso del termine di decadenza di cui all'articolo 4.

6. Le trattative sono espletate entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1. Trascorso inutilmente tale termine le trattative stesse si considerano comunque espletate.

7. L'atto di transazione è sottoscritto per lo Stato dall'Avvocato Generale dello Stato o, per sua delega, da un Avvocato dello Stato o dall'Avvocato distrettuale e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'amministrazione interessata. Esso è redatto in triplice originale, uno dei quali viene immediatamente trasmesso dall'Avvocatura al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento della somma convenuta con la transazione entro novanta giorni dalla sottoscrizione della transazione, un altro alla parte istante ed il terzo è depositato nella cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio. Una copia dell'atto di transazione è trasmessa, senza ritardo, a cura della cancelleria, al procuratore generale della Corte dei conti.

8. La cancelleria della Corte di appello ove si è svolto o si sta svolgendo il giudizio da cui si è originato il pregiudizio, scaduto il termine previsto dal comma 7 e riscontrata la conformità tra l'originale depositato e quello esibito dalla parte interessata, ne cura la spedizione a quest'ultima in forma esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile.

9. L'atto di transazione è esente dall'imposta di registro.

10. Gli onorari per l'eventuale assistenza e consulenza prestate ai fini della definizione dell'accordo transattivo restano a carico di ciascuna parte. L'onorario corrisposto all'Avvocatura dello Stato è determinato in misura corrispondente ai minimi indicati dalle tariffe professionali ridotto ad un quarto.

11. Per l'espletamento della fase precontenziosa di cui al presente articolo da parte degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, le amministrazioni interessate provvedono, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla provvista di locali e di attrezzature anche informatiche, nonché all'attribuzione, mediante comando o distacco di unità di personale amministrativo in possesso di specifiche professionalità.

12. Relativamente ai procedimenti pendenti di cui all'articolo 3, che alla data di entrata in vigore del presente articolo non sono stati ancora assunti in decisione, l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato del distretto di Corte di appello ove pende il giudizio può formulare la proposta di transazione sino all'assegnazione della causa in decisione.



13. La transazione conclusa nella pendenza del giudizio di cui all'articolo 3 comprende la definizione convenzionale delle relative spese e la sua sottoscrizione comporta rinuncia agli atti del giudizio medesimo e ne produce l'estinzione ai sensi dell'articolo 306 del codice di procedura civile. L'estinzione è dichiarata con decreto dal Presidente del collegio della Corte di appello presso cui pende il giudizio.».

## Articolo 2.

1. All'articolo 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice ordinario, al Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti di competenza del giudice militare, del Ministro dell'economia e delle finanze quando si tratta di procedimenti tributari rilevanti penalmente ed al Presidente del Consiglio dei Ministri in ogni altro caso. Sono esclusi dal ricorso di cui alla presente legge i procedimenti di competenza del giudice tributario.»;

b) al comma 6, le parole: «Il decreto è immediatamente esecutivo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il decreto è motivato in forma sintetica, anche solo con il richiamo di precedenti decisioni conformi, omissivo ogni riferimento allo svolgimento dei fatti non strettamente necessario ai fini della decisione; esso è immediatamente esecutivo.»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La Corte di appello, in sede di decisione del procedimento di cui al presente articolo, esaminate comparativamente le posizioni assunte dalle parti nel corso delle trattative di cui all'articolo 2-bis e, in deroga agli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute dal vincitore, ovvero anche condannarlo al rimborso, parziale o totale, delle spese sostenute dal soccombente, se risulta che ha, immotivatamente, rifiutato di aderire alla proposta transattiva formulata a norma dell'articolo 2-bis di contenuto analogo a quello del decreto di cui al comma 6.».

## Articolo 3.

1. All'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-bis. La cancelleria comunica immediatamente il decreto di cui al comma 1 altresì al Ministero dell'economia e delle finanze affinché provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

1-ter. Decorsi i termini di cui al comma 2, l'eventuale notifica del precetto ed i successivi atti di esecuzione forzata dei titoli esecutivi di

cui agli articoli 2-*bis* e 3 sono compiuti in ogni caso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente dall'amministrazione nei cui confronti si è formato il titolo della cui esecuzione si tratta.».

## CAPO II

### *Misure urgenti per la nomina dei giudici di pace e per il supporto dell'attività di governo della magistratura*

#### Articolo 4.

1. All'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente della Corte d'appello, almeno sei mesi prima che si verifichino le previste vacanze nella pianta organica degli uffici del giudice di pace del distretto, ovvero al verificarsi della vacanza, provvede alla pubblicazione dei posti vacanti nel distretto mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, nonché nella *Gazzetta Ufficiale*. Da tale ultima pubblicazione decorre il termine di sessanta giorni per la presentazione delle domande, nelle quali sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge. Il presidente della Corte d'appello richiede, inoltre, ai sindaci dei comuni interessati, l'affissione nell'albo pretorio dell'elenco delle vacanze e dei termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Gli interessati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di sei sedi per ciascun distretto.».

#### Articolo 5.

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il C.S.M., nei limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare» sono sostituite dalle seguenti: «Il Comitato di Presidenza, nel limite dei fondi stanziati per il funzionamento del C.S.M., può autorizzare la stipula di»;

b) al comma 1, dopo la parola: «vicepresidente», sono inserite le seguenti: «e di assistenza ai consiglieri»;

c) al comma 2, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «ventisei»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Agli adempimenti di quanto previsto dal presente articolo provvede il Segretario generale.».

2. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «un anno» è sostituita dalla seguente: «diciotto mesi»;

b) la parola: «C.S.M.» è sostituita dalle seguenti: «Il Comitato di Presidenza con proprio provvedimento».

### CAPO III

#### *Interventi urgenti per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione penitenziaria*

#### Articolo 6.

1. Il Ministro della Giustizia predisponde, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano straordinario pluriennale di interventi per l'acquisizione e per l'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, utilizzando anche gli strumenti previsti dall'articolo 145, comma 34, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n.388, per un onere complessivo pari a euro 93.328.000.

### CAPO IV

#### *Modifiche all'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante ordinamento giudiziario*

#### Articolo 7.

1. All'articolo 67 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La presidenza dei collegi delle sezioni semplici è assunta da un presidente della sezione, ovvero, in sua assenza, dal magistrato della stessa sezione con maggiore anzianità nell'esercizio delle funzioni di legittimità.».

## CAPO V

*Modifiche al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n.133, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno*

## Articolo 8.

1. Al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: «del Corpo della guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «del Corpo di polizia penitenziaria,»;

b) all'articolo 2, comma 6, dopo le parole: «del Corpo della guardia di finanza» sono inserite le seguenti: «e, limitatamente ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione della giustizia, del Corpo di polizia penitenziaria».

## Articolo 9.

1. Per l'attuazione del programma di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di euro 10.694.896 per l'anno 2002 e di euro 20.658.276 per gli anni dal 2003 al 2006. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Articolo 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI – CASTELLI – TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI





